



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

CATANIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CATANIA
Protocollo Generale

08 GEN. 2014

Prot. 1132 Tit. I Cl. 2

Rep. Decreti 35

IL RETTORE

- Vista la L. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il nuovo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4957 del 28 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 24;
- visto il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con D.R. n. 4455 del 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il Regolamento elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 5340 del 23 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il D.R. n. 5075 del 26 novembre 1996, con il quale è stato istituito il Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi (CUTGANA) ed emanato il relativo statuto;
- visto il D.R. n. 5964 del 27.6.2007, con il quale il suindicato centro di ricerca è stato rinnovato fino al 2016;
- visto il D.R. n. 789 del 10.2.2011, con il quale è stato emanato un nuovo regolamento interno del CUTGANA;
- vista la delibera del 24 ottobre 2013, con la quale il Consiglio del CUTGANA ha approvato la proposta di un ulteriore nuovo regolamento del centro, allo scopo di conformare la relativa disciplina alle vigenti disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ateneo;
- visto che il succitato nuovo regolamento sostituisce integralmente il regolamento del CUTGANA, emanato con D.R. n. 789 del 10.2.2011 e anche lo statuto del suindicato centro, emanato con il D.R. n. 5075 del 26 novembre 1996;
- vista la delibera del 20.12.2013, con la quale il Consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del Senato accademico, ha approvato la suindicata proposta, apportandovi al contempo alcune modifiche;

DECRETA

Art. 1 - E' emanato il nuovo statuto-regolamento del "Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi" (CUTGANA), che si allega al presente decreto formandone parte integrante.

Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Catania, 08 GEN. 2014

IL RETTORE
Giuseppe Rignone
Il Prorettore
Maurizio Gentile

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Regolamento

del Centro universitario per la tutela e gestione degli ambienti naturali e degli agroecosistemi (Cutgana)

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del centro di ricerca dell'Università degli Studi di Catania denominato " Centro universitario per la tutela e gestione degli ambienti naturali e degli agroecosistemi" il cui acronimo è "Cutgana", di qui in avanti "centro", istituito con D.R. n. 5075 del 26.11.1996.

Art. 2- Finalità

Il centro si propone di:

- a. organizzare e stimolare la ricerca interdisciplinare negli ambienti naturali e negli agro-ecosistemi ai fini di una più efficace azione di tutela e gestione;
- b. organizzare corsi di tutela e gestione ambientale per i gruppi sociali e professionali più direttamente interessati alla soluzione dei problemi dell'ambiente;
- c. produrre materiale divulgativo per una migliore conoscenza del patrimonio naturalistico e rurale siciliano;
- d. organizzare e attivare un sistema informativo riguardante i territori più interessanti sotto il profilo naturale e rurale;
- e. instaurare, mediante contratti e/o convenzioni, rapporti di consulenza, collaborazione, cooperazione e scambio con enti pubblici e privati in materia di ricerca finalizzata alla tutela e gestione degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo. A tal fine il centro può anche assumere l'incarico della gestione di aree protette;
- f. stimolare la collaborazione tra le associazioni e i gruppi di cittadini impegnati nella tutela e gestione ambientale, gli operatori della ricerca, della formazione e dell'informazione;
- g. attuare iniziative volte a favorire la partecipazione ai programmi di ricerca negli ambienti naturali e negli agro-ecosistemi;
- h. realizzare convegni, congressi, mostre e seminari;
- i. reperire risorse umane e finanziarie da destinare specificatamente a tutte le finalità sopra elencate.

Per il perseguimento delle superiori finalità il centro:

- a. avanza richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione e dei regolamenti di ateneo;
- b. propone ai competenti organi di Ateneo la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornisce prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione e dai regolamenti di ateneo.

Art. 3 – Sede

Il centro ha sede in via Santa Sofia 98, Catania, e opera anche in eventuali altri locali assegnati al centro dai competenti organi di Ateneo per il perseguimento delle proprie finalità.



Art. 4 – Componenti e afferenze

Sono componenti del centro i docenti in ruolo nell'Università di Catania che ne hanno promosso l'istituzione e coloro che vi abbiano successivamente aderito.

Possono aderire al centro i docenti universitari che svolgono attività di ricerca scientifica su tematiche corrispondenti alle finalità del centro indicate all'art. 2 del presente Regolamento. Le richieste di adesione devono essere corredate del curriculum vitae. Sulle richieste di ammissione si esprime, a maggioranza, il Consiglio del centro.

Possono, altresì, aderire al centro studiosi di altre strutture o enti di ricerca italiani e stranieri, che svolgono attività di ricerca scientifica su tematiche corrispondenti alle finalità del centro indicate all'art. 2 del presente Regolamento. Le richieste di adesione devono essere corredate del curriculum vitae. Sulle richieste di adesione si esprime, a maggioranza, il Consiglio del centro.

Art. 5 - Utenti del Centro

Può essere autorizzato a utilizzare le strutture e le attrezzature del centro, previa richiesta motivata indirizzata al direttore del centro e per un periodo predeterminato, chiunque ne abbia fondata necessità in ragione della propria attività di studio e/o di ricerca.

Art. 6 - Organi del centro

Sono organi del centro:

- 1) il Consiglio;
- 2) il direttore.

Art. 7 - Il Consiglio

Il Consiglio del centro è composto da tutti i docenti universitari componenti del centro. Il Consiglio, presieduto dal direttore, esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. In particolare, il Consiglio:

- a. elegge, tra i suoi membri, il direttore del centro;
- b. delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi componenti del centro;
- c. approva il programma di attività annuale del centro;
- d. approva la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta;
- e. delibera sulle spese superiori a € 25.000,00 (venticinquemila/00);
- f. formula proposta motivata di rinnovo del centro ai competenti organi di Ateneo;
- g. delibera il Regolamento interno del centro e sue eventuali modifiche a maggioranza assoluta dei componenti e lo sottopone, per l'approvazione, ai competenti organi dell'ateneo.

Art. 8 - Convocazione del Consiglio

- a. La convocazione e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal direttore del centro, in via ordinaria ogni tre mesi e, in via straordinaria, tutte le volte che sia necessario ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei componenti il Consiglio;
- b. Alle sedute partecipano con diritto di voto solo i docenti universitari componenti del centro;
- c. In relazione alle questioni all'ordine del giorno, possono essere convocati i componenti del centro non docenti universitari e altri studiosi che hanno solo funzioni consultive e che non possono partecipare al voto;
- d. La convocazione della seduta del Consiglio deve essere comunicata a tutti gli aventi diritto, anche mediante posta elettronica all'indirizzo telematico comunicato, con anticipo di almeno 4 giorni.



- e. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, con mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.

Art. 9 - Validità delle sedute

- a. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti del Consiglio. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene comunque conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza, ai sensi del Regolamento di Ateneo, a condizione che sia presente in seduta almeno 1/3 dei componenti;
- b. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal direttore o, in caso di assenza o di impedimento del medesimo, dal vicedirettore, di cui al successivo art. 11, comma c;
- c. La verifica del numero legale durante la seduta può essere disposta in ogni momento dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente;
- d. In ogni caso, la seduta non è valida in assenza del direttore o del vicedirettore;
- e. Nessun componente del Consiglio può prendere parte a sedute o parti di esse in cui vengono trattati argomenti per i quali risulti direttamente interessato. Tale impedimento sussiste anche quando siano interessati il coniuge, i parenti o gli affini fino al quarto grado. E' sempre tenuto fermo il dovere di astensione nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 10 - Modalità di votazione e verbalizzazione delle sedute

- a. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte, di norma, a maggioranza dei presenti;
- b. Le proposte vengono messe in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo risultante;
- c. La questione sospensiva (rinvio della discussione) o pregiudiziale (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti;
- d. La mozione d'ordine è presentata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Essa deve subito essere sottoposta a votazione. Per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti;
- e. Le votazioni sono assunte a voto palese. Tranne diverse disposizioni di legge, quelle riguardanti persone debbono essere adottate a scrutinio segreto, qualora anche un solo componente del Consiglio ne faccia richiesta;
- f. La verbalizzazione delle sedute è curata dal segretario del Consiglio, di cui al successivo art. 13;
- g. Il verbale deve contenere per ogni singolo argomento la relazione del direttore, i termini essenziali della discussione, la delibera per esteso, con i risultati della relativa votazione;
- h. Il componente che intende fare iscrivere a verbale una propria dichiarazione deve richiederlo seduta stante, consegnando il testo della dichiarazione al segretario del Consiglio;
- i. Le delibere sono immediatamente efficaci ed esecutive;
- j. I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e, comunque, entro tre mesi dalla data della seduta cui si riferiscono.

Art. 11 - Direttore

- a. Il direttore del centro è eletto dal Consiglio tra i suoi membri professori di ruolo a tempo pieno dell'Università di Catania nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo;
- b. Il direttore è nominato dal Rettore con proprio decreto, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile per una sola volta;



- c. Il direttore designa tra i docenti dell'ateneo afferenti al centro un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 12 - Attribuzioni del direttore

Al direttore competono tutte le funzioni previste dall'ordinamento vigente. In particolare il direttore:

- a. formula le richieste per il reperimento dei fondi e dei finanziamenti;
- b. dispone sull'utilizzo dei fondi e dei finanziamenti nella disponibilità del centro;
- c. ha facoltà di autorizzare spese per cifre singole non superiori a € 25.000,00 (venticinquemila/00), IVA esclusa;
- d. predispone la relazione annuale illustrativa dell'attività svolta, da sottoporre al Consiglio;
- e. predispone il programma di attività annuale del centro, contenente anche un piano di distribuzione delle risorse fra le varie iniziative scientifiche programmate, da sottoporre al Consiglio;
- f. presiede e convoca il Consiglio e stabilisce l'ordine del giorno.

Art. 13 - Segretario del Consiglio

Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio del centro sono svolte da un componente del Consiglio del centro designato dal direttore del centro. Nel caso di assenza o di impedimento del segretario del Consiglio, il direttore indicherà di volta in volta chi dovrà assumerne le funzioni.

Art. 14 - Adempimenti e decadenza

- a. I componenti del Consiglio possono indicare nelle loro pubblicazioni scientifiche di far parte del centro anche per ricerche non supportate finanziariamente dal centro;
- b. I componenti del Consiglio sono tenuti a partecipare alle attività del centro;
- c. L'assenza non giustificata a quattro sedute consecutive del consiglio comporta l'automatica decadenza dal centro;
- d. Il docente universitario che non abbia acquisito, secondo le procedure vigenti, lo status di "ricercatore attivo" per tre anni accademici consecutivi o che non abbia conferito all'ANVUR i prodotti scientifici previsti ai fini della VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca) decade automaticamente quale componente del Consiglio del centro.

Art. 15 - Personale del Centro

Il centro si avvale del personale tecnico-amministrativo e di ricerca reclutato mediante contratto di collaborazione a tempo determinato e/o specificatamente assegnato dalla direzione generale di Ateneo.

Art. 16 – Risorse e gestione amministrativo-contabile

La gestione amministrativo-contabile del centro è affidata al Polo amministrativo contabile dell'Amministrazione centrale (PAC AC) di Ateneo. Per il perseguimento dei suoi obiettivi, il centro, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Ateneo, ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e autonomia gestionale, con riferimento alle risorse finanziarie proprie.

Art. 17 – Durata

Il centro ha la durata fino al 2016, con possibilità di rinnovo su proposta motivata del Consiglio, approvata dai competenti organi di Ateneo, in conformità alle disposizioni dello Statuto di Ateneo vigente.



Art. 18 – Modifiche del regolamento e scioglimento del centro

Le proposte di modifica del presente regolamento, adottate con delibera del Consiglio del centro con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, sono approvate dagli Organi competenti dell'Ateneo in conformità alle disposizioni dello Statuto di Ateneo vigente. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del centro.

Art. 19 - Norme finali e transitorie

Il presente regolamento sostituisce ogni altro regolamento precedentemente approvato dal Consiglio del Centro e dagli Organi competenti dell'Ateneo.

Per quanto non espressamente indicato, si applicano le norme di legge e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo vigenti.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish on the right side.